

Autorizzazione paesaggistica. Le caratteristiche del nuovo procedimento in vigore dal 1° gennaio 2010

Roma, 9 Aprile 2010

Circolare N.19295

Confindustria

Affari Legislativi

Il Direttore Marcella Panucci

Premessa

Dal 1° gennaio 2010 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'Autorità competente è necessario il previo parere della Soprintendenza.

E' infatti entrata a pieno regime la procedura ordinaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2002, di seguito anche Codice), come modificato dal d.lgs. n. 63/2008.

Prima di tale data, la procedura era regolata secondo le norme contenute nell'art. 159 del Codice, che prevedeva un regime semplificato applicabile in via transitoria, i cui termini di scadenza sono stati prorogati più volte fino al 31 dicembre 2009 (D.L. n. 97/2008, convertito nella legge n. 129/2008; D.L. n. 207/2008, convertito nella legge n. 14/2008; D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009).

La disciplina transitoria prevedeva l'intervento della Soprintendenza come eventuale e solo dopo la concessione dell'autorizzazione. Infatti, sotto il vecchio regime l'Amministrazione competente rilasciava l'autorizzazione paesaggistica entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza e la trasmetteva alla Soprintendenza che, nei successivi 60 giorni, poteva annullarla per vizi di legittimità, vale a dire se non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio.

Con la presente Circolare vengono illustrate le caratteristiche del nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

1. Le caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica

L'autorizzazione paesaggistica va richiesta per l'esecuzione di interventi di trasformazione di immobili e aree di interesse paesaggistico, compresi quelli relativi alle attività di coltivazione di cave e torbiere (art. 146, co. 14).

Il provvedimento viene rilasciato previo accertamento della conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico.

L'autorizzazione paesaggistica è un atto necessario per ottenere anche gli altri titoli abilitativi prescritti per gli interventi urbanistico-edilizi (es. permesso a costruire).

Inoltre, in difetto di autorizzazione, l'esecuzione dei lavori progettati non può iniziare e il titolo autorizzatorio non può essere concesso in sanatoria, cioè dopo la realizzazione, anche parziale, degli interventi (art. 146, co. 4).

L'autorizzazione paesaggistica è efficace decorsi 30 giorni dal suo rilascio e ha una durata di cinque anni, scaduti i quali l'esecuzione dei lavori progettati deve essere nuovamente sottoposta ad autorizzazione.

L'atto è impugnabile dalle associazioni ambientaliste riconosciute, portatrici di interessi diffusi e da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse con ricorso al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Inoltre, i provvedimenti emessi all'esito del giudizio di primo grado sono appellabili anche dai soggetti che non vi hanno partecipato (art. 146, co. 9).

2. L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla Regione ovvero dall'ente territoriale da essa eventualmente delegato, quali Provincia, Comune o forme associative e di cooperazione tra enti locali (art. 146, co. 6).

Per le attività minerarie di ricerca ed estrazione, invece, l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata a seguito di una diversa procedura, di competenza del Ministero dell'Ambiente. (art. 146, co. 15).

L'art. 146, co. 10, disciplina le ipotesi in cui è ammesso il potere sostitutivo di Stato e Regioni in caso di mancata pronuncia del provvedimento nei termini di legge. In particolare, la norma prescrive che in caso di inadempimento da parte degli enti delegati dalla Regione, l'interessato può attivarsi e chiedere alla Regione stessa di provvedere in via sostitutiva, anche nominando un commissario *ad acta*. Quando inadempiente è invece la Regione, la richiesta in via sostitutiva va presentata alla Soprintendenza.

Il potere sostitutivo della Soprintendenza era peraltro previsto anche dal regime transitorio disciplinato dall'art. 159.

3. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è avviato a seguito di domanda dell'interessato, corredata dal progetto che si intende realizzare e dalla documentazione prescritta dal DPCM 12 dicembre 2005.

Entro 40 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione verifica la regolarità della documentazione presentata e accerta se l'intervento proposto è conforme alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici.

Decorso tale termine, l'amministrazione competente trasmette alla Soprintendenza la proposta di rilascio o di diniego dell'autorizzazione, la documentazione presentata dall'interessato e una relazione tecnica illustrativa dei motivi alla base della proposta. Comunica inoltre all'interessato l'inizio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90.

La Soprintendenza, entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, rilascia il proprio parere (art. 146, co. 5). Tale parere è:

- **obbligatorio e vincolante**, se non è stato approvato il piano paesaggistico o non siano stati adeguati a esso gli strumenti urbanistici comunali;
- **solo obbligatorio**, se sono state approvate le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati e il Ministero ha valutato positivamente l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Entro 20 giorni dalla ricezione del parere favorevole, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione paesaggistica, altrimenti comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/90 se il parere è negativo.

L'autorizzazione è trasmessa, senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere, alla Regione, agli altri enti pubblici interessati.

Nel caso in cui la Soprintendenza non renda il parere entro il termine stabilito, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il Soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La Conferenza deve esprimersi entro il termine perentorio di 15 giorni. In ogni caso, decorsi 60 giorni dall'invio degli atti alla Soprintendenza, l'amministrazione competente può provvedere sulla domanda di autorizzazione.

L'intervento preventivo e obbligatorio della Soprintendenza rende la nuova procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica più complessa ed articolata rispetto a quella disciplinata dall'art. 159.

Ciò comporta anche un notevole allungamento dei tempi per il suo rilascio. Infatti, mentre sotto la vigenza dell'art. 159 il procedimento aveva una durata massima di 120 giorni, con l'attuale regime la durata massima della procedura può arrivare fino a 165 giorni.

Inoltre, va tenuto presente che l'obbligatorietà del parere preventivo della Soprintendenza rappresenta un inutile appesantimento procedurale nelle ipotesi in cui i piani urbanistici comunali abbiano provveduto a recepire totalmente il piano paesaggistico regionale e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali abbia valutato positivamente l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Marco Ravazzolo

Per informazioni rivolgersi a:

AL - Affari Legislativi | *Riferimento:* Ravazzolo Marco

Telefono: 06/5903784 | *E-mail:* m.ravazzolo@confindustria.it

AL - Affari Legislativi | *Riferimento:* Grasso Luigia

Telefono: 06/5903521 | *E-mail:* l.grasso@confindustria.it